

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ricorso

in favore di

ALBERTO CLAUDIO

CONIDI SABRINA

DI

FILIPPO VALERIO

DI MARCO MARIA ASSUNTA

DOMPE' MARA

FANT MARA

FRATTARELLI MASSIMO

LANFRANCO

VALENTINA

LILLO

FILOMENA

MARA SILVANA CLAUDIA

MELIS DANIELE

NICOLI SERENA MARIA

PAIRONE BARBARA

PAVANELLO SIMONETTA

SERAVALLI

MARTA

TARTAMELLA AJDI

VELLA LIANA

VERTUCCI GRAZIELLA

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Spanò (C.F. SPNMRA72C68L063L) e Simone Bisacca (C.F. BSCSMN63A28C665S) che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per deleghe in calce al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo di PEC simonebisacca@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, ovvero al numero di fax 011/4341675

Ricorrenti

c o n t r o

Ministero dell'Istruzione del Merito, in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Convenuto

per l'annullamento

previa sospensione e concessione di misura cautelare

dell'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “*Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112*”, nella parte in cui rinvia implicitamente alla *procedura automatizzata* di cui all'atto presupposto qui impugnato

nonché quale atto presupposto

dell'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”

art. 12, c. 4, che dispone: “*La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento*”

art. 12, c. 5, nella parte in cui dispone che l'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga “*attraverso una procedura automatizzata*”;

art. 12, c. 10 che dispone: *“L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*

art. 12, c. 11 che dispone: *“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”*

nonché quale atto conseguente

della Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all’art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata;

del D. D. n. 12841 del 25.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 13030 del 30.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 13510 del 07.09.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini terzo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 13786 del 14.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quarto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 14111 del 21.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quinto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 14445 del 28.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini sesto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 14915 del 6.10.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini settimo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 1669 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 1850 del 27.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 3322 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 3588 del 15.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 29299 del 31.8.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. del 22.9.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente
e per la **condanna**

del Ministero convenuto alla stipula con ciascuno dei ricorrenti di contratto di lavoro a termine per l'a.s. 2023/2024 sul posto disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, nella posizione più alta tra quelli da loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS, con ogni conseguenza di legge.

* * * * *

Fatto

Con Avviso 12.7.2023 n. 41908 (doc. 1) il Ministero convenuto ha disposto la “*Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112*”: trattasi di procedura straordinaria per il reclutamento in ruolo di insegnanti di sostegno, previa stipula di contratto a termine di un anno; e della procedura di assegnazione delle supplenze annuali sulla base delle relative Graduatorie Provinciali (GPS).

Per quel che qui interessa, in materia di assegnazione delle supplenze annuali, il Ministero ha disposto che **l’assegnazione dei candidati ai singoli istituti sia effettuata da una “procedura automatizzata”**: così laconicamente recita l’Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM, art. 12, c.5 (doc. 2).

Nessuna indicazione ulteriore viene offerta dall’Amministrazione.

In particolare, **nulla è dato sapere del funzionamento della “procedura automatizzata”** *de qua*: non vi è alcun riferimento in tal senso nella OM n. 112/2022, nemmeno un rinvio ad ulteriore normativa.

D’altro canto, la OM n. 112/2022 si limita a disporre la semplice pubblicazione dei risultati dell’assegnazione degli incarichi da parte della “*procedura automatizzata*”.

L’OM n. 112/2022, art. 12, al c. 5 ultimo periodo infatti dispone: “*Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line*”, mentre il c. 6 recita: “*Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi*”.

Quindi, **alcun intervento umano è previsto** tra la presentazione dell’istanza di partecipazione dei candidati e l’assegnazione dei selezionati ai singoli istituti.

La Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM, contenente istruzioni operative relative al conferimento delle supplenze in parola, al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all’art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata

I ricorrenti hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura di attribuzione di contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 12 OM n. 112/2022 per l’a.s. 2023/2024 (doc. 7-24).

Nelle more, con Avviso 21.7.2023 n. 9744, MIM sono iniziate le immissioni in ruolo per l’a.s. 2023/2024 (doc. 6).

E’ stato quindi effettuato un primo turno di nomine dalle GPS.

L’art. 12, c. 4, OM n. 112/2022 dispone: “*La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo*

determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento

La OM n. 112/2022 all'art. 12, c. 10, dispone che “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”

Lo stesso provvedimento al c. 11 dispone: “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento

Nessuna assegnazione ricevevano i ricorrenti al primo turno di nomina e nemmeno nei turni successivi.

I ricorrenti potevano però constatare che nei turni di nomina successivi al primo si è verificato che **numerosi posti inseriti nelle istanze delle ricorrenti, siano stati assegnati a docenti con punteggio inferiore a quello delle ricorrenti,** come è possibile evincere dall'analisi dei bollettini pubblicati (doc. 25-49).

Con ogni evidenza, al primo turno di nomina, arrivato al nominativo del ricorrente, il programma non aveva trovato disponibile alcun posto tra quelli scelti da ciascuno dei ricorrenti, mentre risultavano disponibili posti non ricadenti tra le scelte dei ricorrenti.

I ricorrenti erano stati quindi considerati rinunciatari ed ignorati nei turni di nomina successivi.

Diritto

Premessa

L'evoluzione tecnologica ha fatto sì che negli ultimi anni la Pubblica Amministrazione abbia significativamente implementato l'uso di strumenti digitali non solo per meglio organizzare la gran mole di dati quotidianamente processati dalla stessa, ma anche nell'ambito di procedimenti amministrativi sfocianti in atti e decisioni.

Occorre a questo punto però distinguere, come invita a fare la sentenza **CdS sez. VI, 4.2.2020 n. 881, 5.4**, tra le fattispecie: “Non si tratta, infatti, di sperimentare forme diverse di

esternazione della volontà dell'amministrazione, come nel caso dell'atto amministrativo informatico, ovvero di individuare nuovi metodi di comunicazione tra amministrazione e privati, come nel caso della partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative attraverso social network o piattaforme digitali, ovvero di ragionare sulle modalità di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni. - Nel caso dell'utilizzo di tali strumenti digitali, come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente controversia, ci si trova dinanzi ad una situazione che, in sede dottrina, è stata efficacemente qualificata con l'espressione di rivoluzione 4.0 la quale, riferita all'amministrazione pubblica e alla sua attività, descrive la **possibilità che il procedimento di formazione della decisione amministrativa sia affidato a un software**, nel quale vengono immessi una serie di dati così da giungere, attraverso l'automazione della procedura, alla decisione finale.”

Prosegue la sentenza in parola. “6....La **piena ammissibilità di tali strumenti** risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale... 7.Pertanto, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei **principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa**. - In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazioni attributive del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere”.

Non vi è motivo di limitare l'utilizzo di tali strumenti all'attività amministrativa vincolata: anche l'attività amministrativa discrezionale, in particolare tecnica, può beneficiare dell'efficienza offerta da questi strumenti informatici; ma con chiari limiti di garanzia (punto 8, sent. cit.).

“9. In tale contesto, premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, ..., assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la **piena conoscibilità a monte** del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'**imputabilità della decisione all'organo** titolare del potere, il quale deve poter

svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo.”

La giurisprudenza amministrativa fa ormai omogenea e pacifica applicazione di detti principi. Ma detta giurisprudenza è sempre intervenuta **a posteriori**, su ricorso di soggetti lesi dal cattivo e non sorvegliato funzionamento dell'algoritmo di volta in volta utilizzato per la scelta del contraente in una gara di appalto o per l'assegnazione di docenti alle singole scuole.

Nella presente vicenda si chiede l'intervento della magistratura amministrativa **in limine** di una procedura governata da un algoritmo, alla luce della violazione, contenuta negli atti di avvio della procedura, di specifiche norme di rango eurounitario, costituzionale e di legge e dei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa sopra ricordati.

I partecipanti alla procedura hanno infatti interesse a che essa si svolga nel rispetto dei principi e della normativa fondamentali che reggono l'attività amministrativa.

Violazione di legge: art. 97 Cost.; artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10 l. 241/1990

In una vicenda del tutto analoga, la sentenza **TAR Lazio, sez. III bis, 10.9.2018 n. 9224** afferma che “*dirimente si profila in punto di diritto l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. - Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarantee procedurali che gli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.... gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell'uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche. A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e*

di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento”.

La procedura impugnata con il presente ricorso prevede semplicemente

- una fase di adesione da parte dei candidati, di cui all'Avviso 12.7.2023 n. 41908, tra il 17 e il 31 del corrente mese;
- una fase di assegnazione “attraverso una procedura informatizzata” degli aspiranti ai singoli istituti scolastici (art. 12, c. 5, primo periodo, OM n. 112/2022);
- una fase di pubblicazione degli esiti dell'individuazione (art. 12, c. 5, ultimo periodo, OM n. 112/2023).

Si può dire davvero, con la sentenza TAR Lazio sopra citata, che non vi sia principio o norma della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo che non appaia violata; oltreché, naturalmente, i principi enucleabili dall'art. 97 Cost. in materia di *buon andamento* della PA. Non vi è alcuna trasparenza; non vi è alcuna imputazione degli atti del procedimento; non vi è alcuna partecipazione al procedimento; non vi è alcuna motivazione del provvedimento.

L'attività amministrativa torna ad essere una *black box* semplicemente da accettare: si fa un'istanza e si prende atto degli esiti.

Eppure un diverso modo di agire sarebbe possibile, è possibile.

Si prenda ad esempio il DM n. 60/2022 del Ministero convenuto in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo (doc. 4): l'art. 12 prevede un meccanismo di domande, pubblicazione delle graduatorie provvisorie, reclami entro 5 gg., pubblicazione delle graduatorie definitive.

Il semplice meccanismo dei reclami consente di interloquire con la PA e di correggere errori e storture del procedimento prima della sua conclusione, con evidente vantaggio sia per coloro che sono soggetti al e del procedimento, che per la PA, che avrà evitato contenziosi e migliorato la propria efficienza.

O si torni per un attimo al risalente DM 13.06.2007 n. 131 *Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124* (doc. 5), normativa in base alla quale sono state esclusivamente assegnate le supplenze fino alla introduzione delle GPS e delle *procedure informatizzate* di

assegnazione: l'art. 3 *Conferimento delle supplenze a livello provinciale*, relativo alle supplenze annuali, prevedeva al c. 1 la pubblicazione contemporanea “*nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale*:

- *del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;*
- *del calendario delle convocazioni.*

Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate”.

L'assegnazione delle supplenze avveniva *in presenza*; e *contemporaneamente il sistema veniva aggiornato* in modo da offrire continuamente la situazione dei posti, onde consentire scelte basate sulla trasparenza e ponderate.

Al contrario, con il meccanismo delineato dalla OM n. 112/2022 l'unico esito sarà accettare il provvedimento o impugnarlo in sede giurisdizionale, coinvolgendo i controinteressati, con costi in termini di denaro per i privati; ritardi, inefficienza per tutti, *in primis* la PA; incertezza sugli esiti dei giudizi e quindi sui sottesi rapporti con la PA stessa.

La normativa qui impugnata andrà per tutti questi motivi annullata onde ricondurre l'attività della PA nel solco della legalità.

Violazione di legge: art. 13, 14 e 15 Regolamento UE 27.04.2016, n.679 (c.d. GDPR)

Il Regolamento UE 27.04.2016, n.679 (c.d. GDPR) *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* all'art. 13 *Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato* prevede: 2. *In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:...*

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.”

L'art. 14, c. 2, lett. g) prevede analoga norma “*qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato*”.

A sua volta, l'art. 15 *Diritto di accesso dell'interessato* detta: “1. *L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:...*

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.”

La normativa eurounitaria in parola, immediatamente applicabile poiché contenuta in un Regolamento, stabilisce precise disposizioni che obbligatoriamente vanno osservate a garanzia del soggetto i cui dati vengono raccolti e trattati: in particolare, in caso di *processo decisionale automatizzato*, il titolare del trattamento è tenuto a fornire “informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato”.

Si badi che gli artt. 13 e 14 citati prevedono che tutte le informazioni sul trattamento vadano fornite “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti”, quindi **prima del trattamento**, cioè **prima, tra l'altro, che il soggetto sia sottoposto ad un “processo decisionale automatizzato”**.

Ciò significa che ai sensi della normativa qui richiamata, il Ministero convenuto avrebbe dovuto fornire le “*informazioni significative sulla logica*” dell'algoritmo utilizzato e “*l'importanza e le conseguenze previste*” da tale uso sui partecipanti alle procedure, al momento dell'emanazione della OM qui impugnata o, al più tardi, al momento della pubblicazione dell'Avviso 12.7.2023 n. 41908 o della Circolare 19.7.2023 n. 43440.

Poiché nulla di tutto ciò è avvenuto, i provvedimenti qui impugnati violano le citate norme del Regolamento UE n. 679/2016 ed andranno conseguentemente annullati.

Violazione di legge: art. 22 Regolamento UE 27.04.2016, n.679 (c.d. GDPR)

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE n. 679/2016, *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*, c. 1, “*L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona*”.

Come sottolinea la citata sentenza **CdS. Sez. VI, n. 881/2020**, punto 10.4: “*In tale contesto, lo stesso Regolamento predetto affianca alle garanzie conoscitive assicurate attraverso l'informativa e il diritto di accesso, un espresso limite allo svolgimento di processi decisionali interamente automatizzati. L'articolo 22, paragrafo 1, riconosce alla persona il diritto di non essere sottoposta a decisioni automatizzate prive di un coinvolgimento umano e che, allo stesso tempo, producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sull'individuo. Quindi*

occorre sempre l'individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, che sia in grado di verificare la legittimità e logicità della decisione dettata dall'algoritmo."

Quindi, al punto 11.2, "... l'altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione *Loomis vs. Wisconsin*), è definibile come il **principio di non esclusività della decisione algoritmica**. - Nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, **deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica**. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (*human in the loop*), in cui, **per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano**".

Ancora una volta, nulla di tutto ciò è previsto dalla normativa impugnata: nessun intervento umano si frappone tra l'*input* della domanda di partecipazione alla procedura e l'*output* dell'assegnazione ai singoli istituti scolastici, nessun *human in the loop*, bensì un caso di scuola di *blackbox*.

La conseguenza non potrà che essere, anche sotto questo ulteriore profilo, l'annullamento degli atti impugnati.

Violazione di legge: art. 3, 4, 51, 97 Cost.

Le disposizioni contenute nell'art. 12, c. 4, 10 e 11 dell'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM violano i principi di cui all'art. 97 Cost., in particolare c. 2 e 4, nonché degli artt. 3, 4, 51 Cost..

Secondo il disegno costituzionale dell'art. 97 Cost., "*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*" (c. 2) e "*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*" (c. 4).

Il modello concorsuale che, tramite il meccanismo della comparazione, mira al reclutamento dei migliori aspiranti, è strumento di attuazione dei principi di *buon andamento* e di *imparzialità*.

Corollario di ciò è l'implicita costituzionalizzazione del **principio meritocratico**, di cui le graduatorie concorsuali (ma non solo) sono attuazione.

Anche l'arruolamento del personale scolastico temporaneo avviene attraverso, appunto graduatorie, istituite dalla legge n. 124/1999, art. 4, c. 6bis e 6ter: Graduatorie Provinciali per

le Supplenze, le GPS (art. 3 OM n. 112/2022), formate in base a titoli (art. 7 OM cit.); nonché Graduatorie di Istituto (art. 11 OM cit.), anch'esse formate in base a titoli.

E' pacifico, quindi, che, per rispettare i principi espressi dall'art. 97 Cost., le assegnazioni degli incarichi di insegnamento devono avvenire in base alle graduatorie vigenti, assegnando le cattedre in base all'ordine dei meglio posizionati in graduatoria.

E ciò per rispettare anche gli artt. 3, 4, 51 Cost.

Tutto ciò però non avviene con il meccanismo di cui all'art. 12 OM n. 112/2022, qui censurato.

Il c.d. algoritmo assegna, come abbiamo visto, gli incarichi senza alcuna motivazione e al di fuori di ogni intervento vuoi dei candidati vuoi della stessa PA, come lamentato nella prima parte del presente ricorso.

L'art. 12 OM n. 112/2022 prevede:

c. 4: *“La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”*

c. 10: *“L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*

c. 11: *“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche*

per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”

Il quadro normativo delineato prevede quindi tre ipotesi di **rinuncia**:

a) La rinuncia **alla procedura** (art. 12, c. 4, primo periodo) derivante dalla mancata presentazione dell'istanza annuale da parte del docente: il docente è rinunciatario rispetto all'intera procedura di reclutamento per quell'anno scolastico;

b) La rinuncia **all'incarico** (art. 12, c. 10, secondo periodo e c. 11) esclude il docente dal rifacimento delle operazioni anche in altre classi di concorso, nonché dalle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze;

c) La rinuncia **alla sede** (art. 12, c. 4, secondo terzo quarto periodo): il docente non ha inserito tra le sue scelte alcune sedi e viene quindi considerato implicitamente rinunciatario alle stesse. Le tre situazioni qui delineate sono radicalmente diverse e non possono certo avere le stesse conseguenze.

Con la rinuncia alla procedura e la rinuncia all'incarico il docente, pienamente informato e cosciente dei propri diritti, vi rinuncia e viene quindi escluso completamente dalla procedura di assegnazione delle supplenze, in limine o nel corso di essa.

La rinuncia alla sede avviene al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione in modo implicito, alla luce della non indicazione di certe sedi nella domanda.

Vi è **un tetto**, però, alle sedi indicabili, ed è 150. Ed inoltre, gli aspiranti, all'atto della presentazione delle istanze **non sono a conoscenza dei posti disponibili**, poiché ai sensi dell'art. 12, c. 6, OM n. 112/2022 solo *“Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.”*

Quindi l'istanza di partecipazione viene fatta completamente alla cieca e senza la possibilità, anche volendo, di coprire l'intera disponibilità di cattedre cui si potrebbe legittimamente aspirare, visto il tetto di 150 scelte.

Non è chi non veda poi la radicale differenza tra la rinuncia alla procedura e all'incarico, da una parte; e la rinuncia alla sede, dall'altra: in un caso il docente sceglie o di non partecipare proprio alla procedura oppure di rifiutarne l'esito; nel secondo, il docente limita la propria partecipazione alla procedura a determinate sedi.

Le tre rinunce non possono avere tutte la stessa conseguenza, pena, prima di tutto, la violazione dell'art. 3 Cost.

Infatti, la rinuncia alla sede, fatta implicitamente al momento della presentazione dell'istanza non indicando alcune sedi, non può avere come conseguenza l'estromissione dalle successive fasi dell'assegnazione delle supplenze, dopo un turno di nomina in cui non è stato possibile assegnare al docente alcun posto tra quelli da lui scelti, vuoi perché non tra quelli al momento disponibili vuoi perché tra questi ve ne sono solo di non scelti dal docente.

Il mancato accoppiamento tra docente ed un posto disponibile al momento in cui il programma arriva al suo nominativo dipende da circostanze del tutto casuali ed è inficiato dalla circostanza che dalle GPS non sono stati eliminati i nominativi degli immessi in ruolo, che quindi al primo turno saranno rinunciatari liberando i posti che si materializzano dal secondo turno in avanti.

Del resto, la rinuncia all'incarico assegnato ha un effetto di disturbo rispetto al procedere fluido della procedura: e ragionevolmente viene sanzionata con l'esclusione dalle successive fasi di nomina.

Nulla di tutto ciò per la rinuncia alla sede, che non determina alcuna problematica alla procedura.

Piuttosto, diversamente opinando, i candidati sarebbero portati ad inserire un gran numero di sedi di cui non sono interessati, onde evitare esclusioni "a sorpresa"; ma rinunciandovi davvero una volta nominati, appesantendo così la procedura.

Allora, un effetto draconiano e radicalmente illegittimo, palesemente contrario ai principi di cui all'art. 3, 4, 51, 97 Cost. si verifica nel caso in cui, al primo turno di nomine, non possa venire offerta una cattedra ad un docente in turno di nomina per uno dei due motivi indicati sopra (sola presenza di cattedre non scelte/totale assenza di cattedre scelte): **a questo punto il docente, equiparato ad un rinunciante esplicito, viene escluso da tutte le fasi successive e resta senza lavoro!** Come è accaduto agli attuali ricorrenti.

Come detto, nelle GPS rimangono i nominativi anche di docenti che hanno già ottenuto un posto di ruolo, magari nelle prime settimane di agosto di questo anno, e che quindi, se nominati, rinunceranno.

Questo il motivo per cui, nei successivi turni di nomina dopo il primo, "appaiono" tra le cattedre disponibili tanti posti che nel primo bollettino non c'erano.

Poiché l'algoritmo riparte dall'ultimo candidato trattato, **i docenti come i ricorrenti sono definitivamente esclusi dalle nomine e sulle cattedre vengono nominati docenti con un punteggio inferiore**: come accaduto nel caso di specie.

Con violazione del principio meritocratico,

Si ha così un **totale rovesciamento del principio meritocratico**, esplicitazione di quanto dispone in materia di andamento della PA l'art. 97 Cost., con violazione quindi dei principi di *buon andamento* ed *imparzialità* dell'azione della PA, poiché docenti con punteggio più alto restano disoccupati, mentre docenti con punteggi più bassi hanno incarichi annuali o comunque fino alla fine delle attività didattiche.

La lesione delle posizioni giuridiche dei meglio piazzati in graduatoria è del tutto contraria agli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., irragionevole ed irrazionale.

Esiste un qualche beneficio per la PA che controbilanci l'annichilimento dei diritti dei docenti interessati e del principio meritocratico?

Certo, le procedure automatizzate sono una gran comodità, sono veloci, sono al passo con i tempi.

Ma strutturate in questo modo e rese completamente opache sono anche profondamente ingiuste e non migliorano in alcun modo l'azione della PA: anzi.

Si badi che, quantomeno per l'USR Piemonte, tra le prime due tornate di nomine trascorrono soli 5 gg.; la terza e la quarta ad una settimana di distanza ciascuna.

I primi tre bollettini (25.8, 30.8, 7.9) sono stati pubblicati **prima dell'inizio delle lezioni**, fissate per il Piemonte all'11.9.2023.

Si vuole dire che la possibilità di intervenire sulla procedura con un meccanismo di pubblicazione di assegnazioni provvisorie e poi di assegnazioni definitive in nulla avrebbe rallentato l'inizio delle lezioni con i docenti "in cattedra" ed avrebbe consentito di avere i docenti meglio piazzati in graduatoria nei posti da loro scelti.

Invece l'assurdo meccanismo di cui all'art. 12, c.10 OM n. 112/2022 qui censurato, non consentendo la modifica delle nomine precedentemente fatte, pur a fronte della liberazione di posti inseriti in posizione più alta tra le scelte del nominato, ha un effetto perverso e radicalmente contrario ai principi costituzionali in materia.

Del resto, la circostanza che in cinque giorni, tra il 25.8 ed il 30.8 (e poi nel giro di un paio di settimane), si siano rese disponibili tante cattedre annuali o comunque al termine delle attività didattiche, può solo significare che nella prima tornata di nomine sono stati coinvolti tanti soggetti ormai titolari di ruolo, i cui nominativi risultano però ancora inseriti nelle GPS e quindi rinunciatarci.

Ancora una volta, un semplice intervento *umano*, vuoi degli aspiranti, vuoi di soggetti della stessa PA, avrebbe consentito di evitare la lesione sia dei principi costituzionali sopra ricordati, che degli interessi della PA, che dei lavoratori, che dei discenti i quali hanno diritto di avere "in cattedra" il docente meglio posizionato in graduatoria.

Anche sotto questo ulteriore profilo, gli atti impugnati appaiono radicalmente illegittimi ed andranno annullati.

Istanza di sospensione e richiesta di misura cautelare

I ricorrenti avanzano formale istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e chiedono emanarsi misura cautelare che consenta loro di svolgere l'attività lavorativa nell'a.s. 2023/2024 sul posto disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, in posizione più alta tra quelli da loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS.

Il *fumus* della richiesta è evidente e dimostrato dall'illustrazione dei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* è altresì evidente.

I ricorrenti non hanno ricevuto alcuna nomina da GPS e vedono così lesi loro fondamentali diritti costituzionalmente garantiti, venendo loro a mancare la fonte di reddito per mantenere sé e le proprie famiglie.

Viene leso inoltre il loro diritto a svolgere un'attività lavorativa, aspetto fondamentale dell'espressione della loro personalità, con mortificazione della professionalità diritto costituzionale dei ricorrenti di svolgere la loro attività lavorativa sulla cattedra disponibile rientrando tra le loro scelte in posizione più alta rispetto ai posti assegnati durante il primo turno di nomina, con notevoli ricadute sulla loro vita quotidiana e sulla loro professionalità.

Per questi motivi e formulando la più ampia riserva di presentare **motivi aggiunti**

si chiede

che l'Ecc.mo T.A.R. Lazio voglia

in via preliminare

rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, **autorizzare ex art. 151 c.p.c.**, la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, USR di competenza, rispettivi Ambiti Territoriali i cui decreti di pubblicazione delle nomine delle supplenze risultano qui impugnate o con le modalità che il Tribunale Amministrativo adito riterrà più congrue;

in via cautelare

sospendere

l'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “Apertura delle funzioni per la

presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112", nella parte in cui rinvia implicitamente alla procedura automatizzata di cui all'atto presupposto qui impugnato nonché quale atto presupposto

l'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"

art. 12, c. 4, che dispone: *"La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"*

art. 12, c. 5, nella parte in cui dispone che l'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga *"attraverso una procedura automatizzata"*;

art. 12, c. 10 che dispone: *"L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12"*

art. 12, c. 11 che dispone: *"Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle*

supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”

nonché quali atti conseguenti

la Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all'art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata;

il D. D. n. 12841 del 25.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13030 del 30.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13510 del 07.09.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini terzo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13786 del 14.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quarto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14111 del 21.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quinto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14445 del 28.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini sesto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14915 del 6.10.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini settimo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 1669 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 1850 del 27.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 3322 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 3588 del 15.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 29299 del 31.8.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. del 22.9.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

emanare misura cautelare

volta a consentire ai ricorrenti di svolgere l'attività lavorativa nell'a.s. 2023/2024 sul posto disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, in posizione più alta tra quelli da loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS

nel merito

- accogliere il presente ricorso e per l'effetto **annullare**

l'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “*Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112*”, nella parte in cui rinvia implicitamente alla procedura automatizzata di cui all'atto presupposto qui impugnato

nonché quale atto presupposto

l'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”

art. 12, c. 4, che dispone: “*La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento*”

art. 12, c. 5, nella parte in cui dispone che l'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga “*attraverso una procedura automatizzata*”;

art. 12, c. 10 che dispone: *“L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*

art. 12, c. 11 che dispone: *“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”*

nonché quale atto successivo

la Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all’art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata

il D. D. n. 12841 del 25.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13030 del 30.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13510 del 07.09.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini terzo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13786 del 14.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quarto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14111 del 21.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quinto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14445 del 28.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini sesto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14915 del 6.10.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini settimo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 1669 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 1850 del 27.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 3322 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 3588 del 15.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 29299 del 31.8.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. del 22.9.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

e condannare

il Ministero convenuto alla stipula con ciascuno dei ricorrenti di contratto di lavoro a termine per l'a.s. 2023/2024 sul posto disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, nella posizione più alta tra quelli da loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS, con ogni conseguenza di legge;

- con favore di spese e onorari di giudizio.

Si producono: 1) Avviso n. 41908/2023; 2) OM n. 112/2022; 3) Circ. n. 43440/2023; 4) DM n. 60/2022; 5) DM n. 131/2007; 6) Avviso n. 9744/2023; doc. 7-24) istanze partecipazione; 25-49 bollettini nomine; 50) istanza fissazione udienza

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, c. 5, l. 488/99 e successive modifiche, che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che pertanto il Contributo Unificato è pari ad € 650,00.

Torino, 11.10.2023

Avv Maria Spanò

Avv. Simone Bisacca